NUCLEO DI VALUTAZIONE
IN FORMA DI ORGANO MONOCRATICO

(Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N. 31 del 23/03/2016).

VERBALE N. 5/2020

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **VENTUNO**, del mese di **OTTOBRE**, alle ore alle ore **8:30** e ss., nel Municipio del Comune di Moio Alcantara, sito in Piazza Municipio n. 1, si è riunito il Nucleo di Valutazione dell'Ente, costituito, ai sensi del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione e nominato con Determina Sindacale N. 5 del 20/06/2018, nella persona:

Rag. Dilettoso Salvatore	**COMPONENTE ESTERNO**

Il Nucleo di Valutazione procede alla verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ed in particolare al monitoraggio delle sotto-sezioni livello 1 **"Disposizioni generali", "Bandi gara e contratti"** e **"Pagamenti dell'Amministrazione".**

L'art. 10 "Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione" comma 8 lett. a) del DECRETO LEGISLATIVO14 marzo 2013, n. 33 prevede che:

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
 a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;

L'art. 12 "Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale" del DECRETO LEGISLATIVO14 marzo 2013, n. 33 prevede che:

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella

banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

1-bis Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

L'art. 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" del DECRETO LEGISLATIVO14 marzo 2013, n. 33 prevede che:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
 a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
 b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

L'art. 33 "Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione" del DECRETO LEGISLATIVO14 marzo 2013, n. 33 prevede che:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionale e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

L'art. 36 "Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici" del DECRETO LEGISLATIVO14 marzo 2013, n. 33 prevede che:

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il Nucleo di Valutazione procede ad analizzare nella sezione "Amministrazione Trasparente", la sotto-sezioni 1 livello:

- **Disposizioni generali.**

Verificando la pubblicazione, la completezza, l'aggiornamento e l'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione da pubblicare negli ambiti soggettivi delle sotto-sezioni di 2 livello:

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Il Nucleo di Valutazione richiama l'attenzione dei destinatari della presente evidenziando che le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 34% e il 66%.

- Atti generali.

Il Nucleo di Valutazione richiama l'attenzione dei destinatari della presente evidenziando che le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 34% e il 66%.

Il Nucleo di Valutazione procede ad analizzare nella sezione "Amministrazione Trasparente", la sotto-sezioni 1 livello:

❖ **Bandi di gara e contratti.**

Verificando la pubblicazione, la completezza, l'aggiornamento e l'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione da pubblicare negli ambiti soggettivi.

Il Nucleo di Valutazione richiama l'attenzione dei destinatari della presente evidenziando che le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 34% e il 66%.

Il Nucleo di Valutazione procede ad analizzare nella sezione "Amministrazione Trasparente", la sotto-sezioni 1 livello:

❖ **Pagamenti dell'amministrazione.**

Verificando la pubblicazione, la completezza, l'aggiornamento e l'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione da pubblicare negli ambiti soggettivi delle sotto-sezioni di 2 livello:

- Indicatori di tempestività dei pagamenti.

Il Nucleo di Valutazione richiama l'attenzione dei destinatari della presente evidenziando che le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra l'1% e il 33%.

- IBAN e pagamenti informatici.

Il Nucleo di Valutazione richiama l'attenzione dei destinatari della presente riguardo l'assenza totale dei dati analizzati.

A conclusione, il Nucleo di Valutazione, ribadisce che occorre:

- ✓ Adeguare la struttura "Amministrazione Trasparente";
- ✓ Individuare misure organizzative che assicurino il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- ✓ Controllare l'attualità e l'esattezza delle informazioni pubblicate e a modificarle, ove sia necessario, anche nei casi in cui l'interessato ne richieda l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679;
- ✓ Aggiornare costantemente i dati e le informazioni da pubblicare secondo le tempistiche previste dal d. lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- ✓ Indicare in ogni pagina della sezione "Amministrazione Trasparente" la relativa data di aggiornamento (annuale, semestrale, trimestrale, tempestivo);
- ✓ Pubblicare i dati in modo completo;
- ✓ Pubblicare i dati in formato aperto ed elaborabile;
- ✓ Che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, siano pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

Il Nucleo di Valutazione si aggiorna a data da destinarsi.

DISPONE

1. **Di trasmettere** al Responsabile della pubblicazione dati, copia del presente verbale, per la pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe" contenuti dell'obbligo «Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti»;

2. **Di trasmettere** al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, copia del presente verbale, per quanto di rispettiva competenza;

3. **Di trasmettere** al Sindaco, copia del presente verbale, per le valutazioni del caso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Nucleo di Valutazione
(Rag. Salvatore Dilettoso)

Dil Ass Salvatore